



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 ISTITUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Provinciale è istituita, presso la Provincia Regionale di Messina la Commissione provinciale per le Pari Opportunità fra uomo e donna.
2. La Commissione per le Pari Opportunità, tra uomo e donna, è un organismo permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dagli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi 22 giugno 1990 n.164 e 10 aprile 1991 n.125.

Art. 2 FINALITA'

Finalità dell'istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di Pari Opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità. AI fine di venire incontro alle esigenze tematiche delle donne e in genere della famiglia vengono creati degli Sportelli Donna, disciplinati da un apposito Regolamento, di cui all'Allegato A.

Art.3 COMPITI

1. La Commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile, in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale;
 - b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
 - c) sollecitazione di iniziative tese a qualificare - riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
 - d) promozione di iniziative e verifica di risultati nell'attuazione delle "azioni positive" necessarie nel territorio provinciale;
 - e) indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione degli stessi, da fornire, su richiesta, anche ai Comuni del territorio;
 - f) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 con l'elaborazione di una relazione annuale sull'attività svolta, pena la decadenza dell'incarico;

g) sostegno al Comitato per le Pari Opportunità.

2. Alla Commissione è demandato il coordinamento della gestione degli Sportelli Donna, la cui conduzione è affidata ad Enti Privati senza scopo di lucro (quali Associazioni, enti di formazione professionale, cooperative, ecc.) presenti nel territorio della Provincia Regionale di Messina, anche organizzati in A.T.S. con partners pubblici e privati, che dovranno proporre, entro il 30 settembre, dei "Progetti Gestione", di durata triennale, redatti secondo criteri di Efficienza, Efficacia ed Economicità.

La Commissione li valuterà nell'ambito del programma annuale delle attività, ai sensi del successivo articolo 11 "Norma Finanziaria".

Per la prima applicazione i "Progetti Gestione" devono essere presentati al Presidente del Consiglio della Provincia Regionale di Messina entro il 30 novembre dell'anno in corso e avranno validità dal primo gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.

3. Entro 180 giorni dal suo 1° insediamento, la Commissione dovrà relazionare al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e, tra l'altro, sulla condizione femminile nell'ambito del territorio della Provincia di Messina.

Art. 4 PARERI

La Commissione esprime pareri obbligatori sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale, che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile.

Art. 5 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Commissione è composta da ventinove commissari titolari, compreso il Presidente e i due vicepresidenti, di cui uno vicario, e da ventinove commissari supplenti, eletti dal Consiglio Provinciale, previo Avviso Pubblico di acquisizione disponibilità, così come segue:

- a) cinque cittadini appartenenti alla categoria di cui alla L.N.381/91 e/o socialmente deboli, (donne immigrate con cittadinanza italiana, casalinghe, disoccupate, inoccupate) ;
- b) diciannove cittadini appartenenti alla categoria delle lavoratrici dipendenti, autonome, e/o delle aree professionali, e/o del mondo imprenditoriale;
- c) cinque cittadini titolari dello status giuridico di socio di Enti Privati senza scopo di lucro (quali Associazioni, Cooperative, ecc.) con sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di Messina che per Statuto promuovono azioni propositive per le Pari Opportunità tra i sessi.

I cittadini sottoscrittori di dichiarazione di disponibilità devono risiedere in uno dei Comuni della Provincia di Messina.

2. Una apposita Commissione, composta dai capigruppo consiliari o da propri delegati, esaminerà le dichiarazioni di disponibilità e formulerà l'elenco, nel rispetto del precedente comma, da sottoporre al Consiglio della Provincia Regionale di Messina, per la nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione provinciale per le Pari Opportunità.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni consigliere esprime nella singola votazione un numero di nominativi pari ai commissari da eleggere in ciascuna categoria rappresentata, avvalendosi di apposita scheda elettorale, rispettosa dell'elenco di cui al comma 2. Risulteranno eletti "commissari", titolari e supplenti, coloro che otterranno la maggioranza assoluta dei consensi espressi dai consiglieri presenti in aula.

4. La Commissione è suddivisa in tre Sottocommissioni, presiedute da una coordinatrice, nominata all'interno di ogni singola Sottocommissione. Le proposte delle Sottocommissioni devono ottenere l'approvazione della Commissione. In fase di prima istituzione si individuano gli ambiti tematici delle tre Sottocommissioni, e cioè:

- a) I Sottocommissione: "Territorio, Ambiente e Turismo";
- b) II Sottocommissione: "Famiglia, Sanità e Immigrazione";
- c) III Sottocommissione: "Scuola, Lavoro e Formazione".

Successivamente, a discrezione della Commissione, potranno essere aggiunti alle competenze delle tre Sottocommissioni altri ambiti tematici.

Ciascuna delle tre Sottocommissioni potrà occuparsi di più tematiche contemporaneamente.

- 5.** La Commissione deve essere composta esclusivamente da figure del mondo femminile.
- 6.** I componenti della Commissione vengono scelti tra le candidate facenti parte delle categorie elencate al primo comma del presente articolo.
- 7.** Le dichiarazioni di disponibilità, di cui al comma 1°, dovranno pervenire al Presidente del Consiglio della Provincia Regionale di Messina, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico, all'Albo Pretorio della Provincia regionale di Messina e del Comune di Messina.
Dette dichiarazioni di disponibilità dovranno essere corredate da curricula dove risultino le esperienze nell'ambito delle finalità della Commissione, di cui all'art. 2, e l'appartenenza ad una delle categorie di cui al primo comma del presente articolo.
Per la prima applicazione, l' Avviso Pubblico deve essere pubblicizzato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del Regolamento della Commissione provinciale per le Pari Opportunità così come modificato ed integrato. Successivamente, l' Avviso Pubblico dovrà essere pubblicizzato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale entro e non oltre 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.
- 8.** I Commissari dimissionari o decaduti sono integrati dai supplenti, che diventano titolari. Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile provvederà ad eleggere i supplenti sulla scorta di una terna di nomi proposta dal Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, sentita la Commissione.
- 9.** La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio provinciale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. Il Presidente della Provincia deve concludere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale.
- 10.** La composizione della Commissione provinciale per le Pari Opportunità è integrata, con voto consultivo e con diritto alla parola, dai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale, nonché da un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro, (il direttore della S.C.I.C.A, Sezione Circostrizionale per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura della Città capoluogo, Messina, o un suo delegato, il direttore dell' Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, o un suo delegato, per le materie di propria competenza), dai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti e dai Capigruppo Consiliari, per i quali viene registrata la presenza ai fini amministrativi-contabili, senza possibilità di cumulo con il compenso percepito nella qualità di consigliere provinciale. Possono partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto al voto e con diritto alla parola: il Presidente della Provincia, l' Assessore provinciale alle Pari Opportunità e tutti gli assessori provinciali di sesso femminile. Su richiesta motivata e previo invito del Presidente della Commissione, possono, altresì, partecipare ai lavori della Commissione, con diritto alla parola, i rappresentanti degli enti privati senza scopo di lucro, impegnati nella conduzione degli Sportelli Donna.
- 11.** Della Commissione fanno parte di diritto i Consiglieri o Consulenti di parità, ai sensi della L.R. n. 35/88 art. 9, L.R. n. 36/90, della L.R. n. 4/99 art. 15 *bis* e della Legge 125/1991, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso spese. Fanno parte, altresì, i Consiglieri provinciali di sesso femminile, per i quali viene registrata la presenza ai fini amministrativi-contabili, senza possibilità di cumulo con il compenso percepito nella qualità di componente del Consiglio provinciale.
- 12.** Sono cause ostative alla presentazione della dichiarazione di disponibilità, previo avviso pubblico, per la partecipazione alla Commissione provinciale per le Pari Opportunità quelle previste dall'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali" .

Art. 6
INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte della Commissione coloro che ricoprono la carica di Consigliere Regionale, Comunale e Circostrizionale.

Art. 7
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Il Consiglio provinciale, entro 30 giorni dalla nomina dei Commissari, elegge fra questi, con votazioni separate, il Presidente e i due vicepresidenti, di cui uno vicario. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e ogni consigliere provinciale potrà esprimere un solo nominativo. Risulterà eletto chi registra la maggioranza assoluta dei consensi, espressi dai consiglieri presenti in aula. Le funzioni di Presidente, fino al momento dell'elezione, vengono svolte dal Presidente del Consiglio. Il Presidente e i due vicepresidenti durano in carica fino alla data di scadenza del Consiglio provinciale, restando prorogate le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione indicando gli argomenti da trattare;
- predispone l'Ordine del Giorno delle riunioni e illustra le proposte da sottoporre all'esame della Commissione e nomina eventuali relatori;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione, ivi compreso il programma annuale di spesa relativo alle attività della stessa, delle Sottocommissioni, degli Sportelli Donna e per la realizzazione dei "Progetti Gestione", nei limiti delle disponibilità di Bilancio, di cui all'articolo 11 "Norma Finanziaria";
- sottopone all'approvazione della Commissione i "Progetti Gestione" redatti dagli Enti privati senza scopo di lucro per l'organizzazione degli Sportelli Donna, anche organizzati in A. T .S con partners pubblici e privati;
- nomina i "responsabili di zona" e i "vice responsabili di zona" per singolo Sportello Donna, sentita la Commissione sulla scorta di una terna di nomi, per ciascun Sportello, proposta dagli Enti Privati senza scopo di lucro conduttori dei "Progetti Gestione" o dall'ente capofila nell'ipotesi di A.T.S;
- ha la rappresentanza della Commissione all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione provinciale.

3. Il Presidente, d'intesa con i due Vice:

- individua i componenti delle Sottocommissioni, nel rispetto delle specifiche competenze possedute dai singoli Commissari con riferimento agli ambiti tematici di cui all'articolo 5 comma 4;
- coordina le attività delle tre Sottocommissioni e sovrintende al loro buon funzionamento, unitamente alle Coordinatrici delle stesse.

4. I due Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e il vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In assenza del vicario presiede il secondo vicepresidente.

Art.8
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente. La Commissione può essere convocata anche su richiesta scritta dei componenti. Per essere accettata dal Presidente la richiesta dovrà essere fatta da, almeno, i 2/7 dei componenti titolari, escluso il Presidente, di cui all'articolo 5. Il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia;

Su motivata richiesta dei componenti della Commissione, previa approvazione, le riunioni possono svolgersi presso immobili rientranti nella disponibilità diretta o indiretta della Provincia (es. presso le sedi degli Sportelli Donna).

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

4. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, che dovrà essere ricevuto dal componente della Commissione al proprio domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza è sufficiente l'invio 24 ore prima. I componenti della Commissione eleggono il proprio domicilio presso i locali della Provincia Regionale di Messina, U.O. Pari Opportunità.

5. La Commissione deve essere convocata per la predisposizione del programma annuale di attività, per la redazione delle relazioni sulle iniziative svolte annualmente, in particolare sull'attività degli "Enti Gestori degli Sportelli Donna", e ogni volta sia utile formulare al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.

6. La Commissione articolata in Sottocommissioni tematiche può procedere a consultazioni e audizioni, avvalendosi di eventuali consulenze di esperti, a titolo gratuito, quali:

a. gli esperti e i consulenti nominati dall' Amministrazione provinciale ai sensi della normativa vigente;

b. i dirigenti e i funzionari dei servizi, competenti nelle materie trattate;

c. i rappresentanti dei Comuni per le sole materie di loro interesse;

d. gli esperti e i tecnici esterni all' Amministrazione provinciale nominati dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dalle Agenzie promosse o sottoposte alla vigilanza delle stesse e dagli Enti Pubblici convenzionati con la Commissione e dagli Enti Privati senza scopo di lucro, convenzionati e/o rappresentati nella Commissione e/o gestori degli Sportelli Donna.

7. La Commissione deve esprimere i pareri di cui all' articolo 4 entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso tale termine, il parere s'intende reso in senso favorevole.

8. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni consiliari per le quali sono richiesti.

9 Per il funzionamento della Commissione la Provincia mette a disposizione idonei locali adeguatamente arredati, il personale e le dotazioni strumentali necessarie. L'incarico di segretario della Commissione è assegnato ad un dipendente dell' Amministrazione Provinciale U.O. Pari Opportunità, di categoria C, secondo il vigente CCNL di comparto, con disposizione di servizio.

E' altresì previsto un sostituto di pari categoria in caso di assenza o impedimento del primo.

10. Nelle sedute delle Commissioni è redatto, a cura del segretario, un dettagliato processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario stesso.

Ciascun verbale, entro cinque giorni, deve essere, a cura del segretario, consegnato presso la Segreteria e la Direzione Generale dell' Amministrazione e data lettura se richiesta ai componenti della Commissione nella seduta successiva.

Il verbale è, altresì, trasmesso all' Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, a tutti i capigruppo consiliari, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari e all' Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale dell'Economia e del Lavoro.

Compete, inoltre, al segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della Commissione.

Nel caso di assenza o impedimento del segretario o del sostituto le relative funzioni saranno svolte dal componente titolare della Commissione più giovane per età.

11. L' assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l' immediata decadenza del commissario, previa diffida del Presidente della Commissione, deliberata dal Consiglio Provinciale, che nella stessa seduta provvederà alla sostituzione del componente decaduto ai sensi dell'articolo 5 comma 8 del Regolamento della Commissione provinciale per le Pari Opportunità.

Art. 9

FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI

1. La Sottocommissione, nella prima seduta, convocata dal Presidente della Commissione entro sette giorni dalla costituzione della Sottocommissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione, la Coordinatrice e con una seconda la Vice.

2. Le Sottocommissioni si riuniscono, di norma, almeno una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente, o qualora lo richieda la metà delle componenti.

3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia. Su richiesta motivata dei componenti della Sottocommissione, previa approvazione, le riunioni possono svolgersi presso immobili rientranti nella disponibilità diretta o indiretta della Provincia (es. le sedi degli Sportelli Donna).

4. Le riunioni delle Sottocommissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le Sottocommissioni sono articolate per sezioni di lavoro e possono procedere a consultazioni ed audizioni, avvalendosi di eventuali consulenze di esperti, di cui all'articolo 8 comma 6 dello stesso Regolamento.

6. Le Sottocommissioni devono esperire l'attività preparatoria in tempo utile, al fine di consentire alla Commissione di esprimere i pareri di cui all'articolo 8 comma 7 entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso tale termine il parere sarà reso direttamente dalla Commissione.

7. Per il funzionamento delle Sottocommissioni, la Provincia mette a disposizione idonei locali adeguatamente arredati e le dotazioni strumentali necessarie. L'incarico di segretario della Sottocommissione è assegnato ad un dipendente dell' Amministrazione Provinciale dell'U.O. Pari Opportunità, di categoria C, secondo il vigente CCNL di comparto, con disposizione di servizio.

E' altresì previsto un sostituto di pari fascia in caso di assenza o impedimento del primo.

8. Nelle sedute delle Sottocommissioni è redatto, a cura del segretario, un dettagliato processo verbale che deve essere sottoscritto dalla Coordinatrice, o da chi ne fa le veci, e dal segretario stesso.

9. Ciascun verbale, entro cinque giorni, deve essere, a cura del segretario, consegnato alla Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, tramite l'U.O. Pari Opportunità, e data lettura, se richiesta, ai componenti della Sottocommissione nella seduta successiva, nonchè delle altre Sottocommissioni.

Compete, inoltre, al segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Sottocommissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Sottocommissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della Sottocommissione.

Art. 10
COMPENSI E RIMBORSI

Ai componenti della Commissione spettano, per ogni seduta, un gettone di presenza e i relativi rimborsi previsti per i Consiglieri Provinciali per le sedute di Commissioni Consiliari, con il limite di non più di 40 sedute l'anno retribuite, comprese le Sottocommissioni e le sedute di Coordinamento provinciale dello Sportello Donna. Non è consentito il cumulo tra il compenso di Assessore o componente del Consiglio provinciale e quello di membro della Commissione provinciale per le Pari Opportunità e del coordinamento provinciale per lo Sportello Donna. Sarà cura della U.O. Pari Opportunità procedere alla rilevazione delle presenze e a curare gli adempimenti formali da trasmettere ai competenti uffici economici-finanziari della Provincia.

Art. 11
NORMA FINANZIARIA

Nel bilancio di previsione della Provincia sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione, delle Sottocommissioni, degli Sportelli Donna e per gli eventuali contributi da erogare agli enti privati senza scopo di lucro impegnati, singolarmente o anche organizzati in A.T.S. con partners pubblici o privati, nella realizzazione dei "Progetti Gestione" di durata triennale. A tal fine il Presidente della Commissione presenterà, almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale delle attività, corredato da un preventivo di spesa, previamente approvato dalla Commissione.

Art. 12
ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate le precedenti disposizioni normative, relative al funzionamento della Commissione provinciale per le Pari Opportunità.

Art. 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono in vigore se non in contrasto con disposizioni legislative e con norme di Statuto regolanti la materia anche sopravvenute all'approvazione del Regolamento stesso. In tale ultima ipotesi il Consiglio provinciale provvederà all'adeguamento del Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e con successiva ripubblicazione all'albo della Provincia per la durata di quindici giorni, prevista dalla normativa vigente.

REGOLAMENTO DELLO "SPORTELLO DONNA

Articolo 1 (oggetto)

I. Il presente regolamento definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa degli Sportelli Donna previsti, dalla Provincia Regionale di Messina, all'articolo 2 del Regolamento della Commissione provinciale per le Pari Opportunità.

Articolo 2 (finalità)

I. Lo "Sportello Donna" è lo strumento con il quale la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, di cui all'art. 33 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina, promuove azioni propositive per le Pari Opportunità tra i sessi e, in particolare, può porre in essere ogni utile iniziativa:

- per favorire le Pari Opportunità tra uomo e donna negli ambiti dell'educazione e della formazione professionale;
- per favorire la diversificazione delle scelte professionali;
- per superare condizioni di lavoro "discriminanti";
- per promuovere la tutela e la valorizzazione della famiglia;
- per promuovere l'inserimento delle donne, italiane e straniere, regolarmente presenti nel territorio italiano, nei settori in cui sono sottorappresentate, e la partecipazione alla vita politica, culturale, sociale ed economica;
- per favorire l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali;
- per la tutela psicofisica della donna;
- per promuovere opportuni rapporti con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia;
- per fornire assistenza su problematiche del singolo, della coppia e della famiglia, anche dal punto di vista psico-sociale, offrendo consulenza anche in collaborazione con altri servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi del territorio.

Articolo 3 (funzioni)

Lo Sportello Donna esercita funzioni di:

- 1) consulenza, attinente i vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sanitario, psicologico, storico, artistico, del lavoro, dell'ambiente, del turismo, della formazione professionale, ecc.) e gli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione provinciale per le Pari Opportunità (disoccupazione, famiglia, immigrazione, marginalità, ecc.);
- 2) promozione e svolgimento di monitoraggi, indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile;
- 3) informazione per l'assistenza e l'orientamento su occupazione, formazione professionale, imprenditoria, disagio personale e familiare, ecc.
- 4) promozione per la diffusione e la migliore conoscenza delle Pari Opportunità, secondo le previsioni della Legge N.125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) promozione, informazione, assistenza e consulenza per la tutela e la valorizzazione della famiglia secondo le previsioni della L.R. n. 10/2003.

Articolo 4 (soggetti)

1. Lo Sportello Donna è concepito quale spazio rivolto a tutte le donne, italiane e straniere, che vivono nel territorio della Provincia Regionale di Messina.
2. Tra le sue finalità rientra quello di costituire un punto di raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che operano in favore delle donne.
3. In materia di occupazione, lo Sportello Donna sarà in stretta collaborazione con i Consiglieri e/o Consulenti di parità e con gli enti pubblici e privati deputati alla promozione della stessa ai sensi della "Legge Biagi" e della normativa regionale di settore (Centri per l'impiego, Sportelli multifunzionali, S.C.I.C.A, Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura, Agenzie di somministrazione, Enti bilaterali, Formez, Italia Lavoro spa, SCO, Italia Lavoro Sicilia spa. Sportelli "Marco Biagi". Sviluppo Italia s.p.a. C.I.A.P.I., Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, ecc.).
4. Per la tutela e la valorizzazione della Famiglia lo Sportello Donna collaborerà, prioritariamente, con l' "Osservatorio permanente della Famiglia", di cui all'art.18 della L.R. 10/2003, e con tutti gli Enti Pubblici e Privati di settore, presenti sul territorio provinciale (Aziende Ospedaliere, Aziende Unità Sanitarie Locali, consultori pubblici e privati accreditati, istituzioni scolastiche, centri di accoglienza, associazioni di solidarietà familiare, associazioni di promozione sociale, ecc.).
5. La conduzione dello Sportello Donna viene garantita dai soci e dalle professionalità, anche non soci, presenti negli enti privati senza scopo di lucro, attuatori dei "Progetti Gestione", singolarmente o organizzati in A. T .S. con partners pubblici e privati. Non sussistendo con la Provincia di Messina alcun rapporto di lavoro, tali enti per l'attività prestata non percepiscono alcuna retribuzione ma, esclusivamente, un contributo ai sensi dell'articolo 11 "Norma Finanziaria" del Regolamento della Commissione provinciale per le Pari Opportunità ed eventuali cofinanziamenti da parte di partners pubblici e privati dell ' A. T .S..
6. I Comuni e/o le Pubbliche Amministrazioni e/o gli Enti Pubblici e/o gli Enti Privati senza scopo di lucro, aderenti all'iniziativa, non hanno l'obbligo di contribuire finanziariamente ma devono, comunque, assicurare idoneo supporto logistico (locali, acqua, luce, telefono, riscaldamento, Pc, collegamento Internet, personale dipendente e/o precario, anche impegnato in "A.S.U.". Attività Socialmente Utili, ecc.).
7. La Provincia Regionale di Messina, attraverso la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, esercita il coordinamento e la supervisione. Si impegna, altresì, ad assicurare periodica attività d'informazione e sviluppo dei servizi e puntuale formazione del personale.

Articolo 5 (attività)

Lo Sportello Donna, in collaborazione con operatori abilitati, propone e/o promuove, tra l'altro, le seguenti iniziative:

- punto informativo sulle tematiche del lavoro, dell'ambiente, del turismo, della formazione professionale, della scuola, della famiglia, dell'immigrazione, della salute, anche con riguardo alle possibilità offerte all'estero, in particolare in ambito UE, (opportunità, seminari, convegni, master, corsi di specializzazione, ecc.);
- centro di Ascolto, attraverso il servizio di consulenza tematica nell'ambito di tutte le competenze della Commissione (tecnica, amministrativa, legale, psicologica, ecc.);
- servizio di mediazione familiare;
- consulenza a cura di una mediatrice culturale ed una operatrice interculturale, adeguatamente formate;

- promozione di percorsi formativi: "banca del tempo", "centri di accoglienza", "madri di giorno", economia eticamente guidata, ecc;
- attività con riguardo alle problematiche di genere;
- realizzazione di un portale "Sportello Donna", con modulistica, normativa, opportunità territoriali, informazioni su eventi, indirizzi utili, lavoro, ecc;
- promozione di seminari, conferenze, laboratori, concorsi, corsi, ecc;
- attivazione di un Numero Verde e di un notiziario sia cartaceo che multimediale;
- rete di rapporti con le strutture promosse da enti pubblici e privati che abbiano un orientamento specifico riguardo al lavoro femminile, contro ogni forma di sfruttamento e di violenza, abusi e molestie sessuali, disparità di trattamento economico e normativo, sfruttamento del lavoro minorile, ecc..
- raccordo con tutte le strutture, pubbliche e private (Ufficio Territoriale del Governo, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Comuni, ASL, Aziende Ospedaliere, Università, Istituti scolastici, Associazioni no profit, Enti bilaterali, Enti di formazione professionale, Associazioni e Ordini professionali, servizi socio-sanitari, Consulitori, Associazioni ambientaliste, Organizzazioni Sindacali dei datoriali e dei lavoratori, ecc), aventi una competenza specifica nell'ambito delle problematiche femminili, al fine di perseguire tutti gli obiettivi della Commissione provinciale per le Pari Opportunità.

Articolo 6 (organizzazione)

1. Lo Sportello Donna è istituito dalla Provincia Regionale di Messina. Il "coordinamento generale" è demandato alla Commissione provinciale per le Pari Opportunità.

2. A questa struttura sono assegnate, dai soggetti di cui all'art. 4, idonei locali arredati, risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite.

3. La Commissione individua tra gli enti privati senza scopo di lucro impegnati nella conduzione degli Sportelli Donna, singolarmente o anche organizzati in A. T .S., in quanto attuatori dei "Progetti Gestione" di durata triennale, i "responsabili di zona" e i "vice responsabili di zona", selezionati tra una terna di nomi, per ciascun Sportello, proposti dagli enti stessi o dal capofila nell'ipotesi dell' A.T.S..

I "responsabili di zona", d'intesa con i "vice responsabili di zona", si occupano del coordinamento dell'attività svolta presso gli Sportelli Donna ubicati nei Comuni della Provincia di Messina.

Pertanto vengono istituiti, sull'intero territorio provinciale, ventuno Sportelli Donna, nei Comuni:

a) già sedi di S.C.I.C.A, ossia Santo Stefano Camastra, Mistretta, Sant' Agata Militello, Capo d'Orlando, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Giardini Naxos, Santa Teresa di Riva, Villafranca Tirrena, Francavilla di Sicilia, Lipari -Isole Eolie e Messina;

b) già sedi di Consorzi intercomunali di cui alla Legge 142/90, e successive modifiche ed integrazioni, quale il "Nebrodi Tindari", con sede in Patti, e il "Tirreno Ecosviluppo" con sede in Monforte-San Giorgio.

c) già sede di iniziative volte allo sviluppo socio economico finanziate nel rispetto della normativa che disciplina la Programmazione Negoziata, con priorità per le zone marginali e per quelle a vocazione turistica, quali San Fratello, Gioiosa Marea, Roccalumera e Taormina.

Nella Città capoluogo saranno attivati tre Sportelli Donna, ossia "Messina centro", "Messina nord" e "Messina sud".

Gli Sportelli Donna avranno un "responsabile di zona" e un "vice responsabile di zona", ad eccezione dei tre Sportelli Donna istituiti nella città capoluogo che per esigenze tecnico-organizzativo avranno, ciascuno, un "responsabile di zona" e due "vice responsabili di zona".

4. La Commissione per le Pari Opportunità valuterà la necessità di istituire ulteriori sedi periferiche. Possono fare domanda Comuni, singoli o associati e/o Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici e/o Enti privati senza scopo di lucro. Gli interessati dovranno presentare la richiesta scritta al Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità il quale, unitamente ai componenti della Commissione, valuterà motivazioni e condizioni dell'istanza e, in caso di esito favorevole, inoltrerà la domanda al Presidente del Consiglio che la sottoporrà alla votazione dell'assise consiliare.

5. Lo "Sportello Donna" potrà avere, anche, delle sedi periferiche presso tutte le case circondariali e presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, previa idonea convenzione con le amministrazioni competenti.

6. In caso di assenza o impedimento del "coordinatore provinciale" o dei "responsabili di zona", le funzioni sono assunte dai delegati.

Articolo 7 (coordinamento provinciale)

1. Su iniziativa della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, tra uomo e donna, viene istituito il Coordinamento provinciale per lo "Sportello Donna", con un preciso ruolo di promozione, di informazione e di raccordo delle professionalità ed esperienze presenti sul territorio provinciale, in riferimento agli ambiti di competenza della stessa Commissione. Nello specifico, il Coordinamento provinciale per lo "Sportello Donna", avrà il compito di:

- favorire le relazioni, il collegamento e lo scambio di informazioni tra gli uffici dello "Sportello Donna" della Provincia Regionale di Messina e le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali ed Enti Privati senza scopo di lucro presenti nel territorio;
- promuovere la presenza dello "Sportello Donna";
- promuovere e coordinare gli Sportelli Donna sul territorio provinciale, evidenziando la conoscenza e l'utilizzo dei servizi offerti e stimolando gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni a valorizzare e a sostenere l'attivazione e lo svolgimento delle attività.

2. Il Coordinamento provinciale per lo "Sportello Donna" è composto da:

- Il Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, con funzioni di coordinatore provinciale;
- I vicepresidenti della Commissione provinciale per le Pari Opportunità;
- I coordinatori e i vice coordinatori delle Sottocommissioni;
- I "responsabili di zona" e i "vice responsabili di zona" degli "Sportelli Donna", nominati dal Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, sentita la stessa Commissione, sulla scorta di una terna di nomi, per ciascun Sportello, proposta dagli enti privati senza scopo di lucro impegnati nella conduzione dei "Progetti Gestione";
- L' Assessore provinciale alle Pari Opportunità, tutti i consiglieri e gli Assessori provinciali di sesso femminile;
- I componenti dell 'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, i Presidenti delle Commissioni consiliari e tutti i capigruppo consiliari o i propri vice.

3. Il Coordinamento provinciale dello Sportello Donna deve attivarsi affinché la struttura assicuri:

- a)** massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b)** risoluzioni, in tempi brevi, alle problematiche segnalate dalle utenti;
- c)** costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti, alla fornitura di modulistica aggiornata e ad efficaci collegamenti con l'utenza.

4. Il Coordinamento provinciale degli Sportelli Donna deve riunirsi almeno semestralmente e comunque in data anteriore a quella fissata per la relazione semestrale della coordinatrice alla Commissione provinciale per le Pari Opportunità.

Articolo 8 (coordinatore provinciale)

1. Le funzioni di Coordinatore provinciale degli Sportelli Donna vengono svolte dal Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità che, di intesa con i vicepresidenti, sovrintende tutte le attività necessarie al buon funzionamento. Ed in particolare:

a) coordina l'attività dei "responsabili di zona" e dei "vice responsabili di zona", al fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi;

b) verifica l'attività svolta dagli Enti Privati senza scopo di lucro, anche organizzati in A.T.S. con partners pubblici e privati, impegnati nella conduzione dei "Progetti Gestione" di durata triennale, affinché vengano soddisfatte le finalità progettuali;

c) relaziona semestralmente alla "Commissione provinciale per le Pari Opportunità" sui servizi erogati dagli Sportelli Donna sul territorio della Provincia di Messina ed illustra le eventuali proposte migliorative;

d) provvede a comunicare le determinazioni della "Commissione provinciale per le Pari Opportunità" ai "responsabili di zona", ai "vice responsabili di zona" ed ai "rappresentanti legali" degli Enti Gestori degli Sportelli Donna e a curare i rapporti con enti pubblici e privati, interessati all'iniziativa.

2. Il coordinatore provinciale degli Sportelli Donna, d'intesa con i vicepresidenti della C.P.P.O., per l'espletamento delle superiori funzioni, previa comunicazione ai componenti del coordinamento provinciale, provvede a convocare, per esigenze tecnico organizzativo, almeno una volta al mese e, comunque in occasione delle sedute di Sottocommissione, i "responsabili di zona", i "vice responsabili di zona" e i "rappresentanti legali" degli Enti Gestori degli Sportelli Donna, ai quali sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso spese. Il gettone di presenza percepito dai componenti per le sedute del coordinamento non è cumulabile con quello previsto per le Sottocommissioni, se si svolgono nella stessa giornata.

3. Il Coordinatore provinciale degli Sportelli Donna, previa autorizzazione della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, può emanare apposite direttive, disporre la costituzione di gruppi di lavoro, ecc.

Articolo 9 (dotazioni)

1. Lo Sportello Donna deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.

2. In particolare i programmi informatici devono garantire:

a) il collegamento in rete con gli archivi informatizzati dei Comuni e/o delle Pubbliche Amministrazioni e/o degli Enti Pubblici e/o delle Agenzie promosse o sottoposte alla vigilanza delle stesse e/o degli Enti Privati senza scopo di lucro;

b) un database pubblico con la descrizione operativa di tutti i servizi erogati;

c) un archivio (con documenti, modulistica, normativa, ecc.) riguardante tutti gli ambiti di competenza della "Commissione provinciale per le Pari Opportunità", consultabile anche via internet attraverso la realizzazione del portale "Sportello Donna".

Articolo 10 (gestione dei servizi)

1. La conduzione è affidata ad Enti Privati senza scopo di lucro (quali Associazioni, enti di formazione professionale, cooperative, ecc.) presenti nel territorio provinciale, anche organizzati in A. T .S. con partners pubblici e privati, che dovranno presentare, entro il 30 settembre, dei "Progetti Gestione" di durata triennale, redatti secondo criteri di Efficienza, Efficacia ed Economicità. La Commissione li valuterà nell'ambito del programma annuale delle attività, ai sensi dell' articolo 11 "Norma Finanziaria". Per la prima applicazione i "Progetti Gestione" devono essere presentati al Presidente del Consiglio della Provincia Regionale di Messina entro il 30 novembre dell'anno in corso e avranno validità dal primo gennaio 2005 al 31 dicembre 2007.

Articolo 11 (accesso all'archivio informatico)

1. E' consentito a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito alle informazioni dello "Sportello Donna", anche per via telematica, concernenti:

- a)** gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- b)** la raccolta dei quesiti e delle risposte relative alle diverse tematiche e problematiche affrontate (lavoro, formazione, territorio, turismo, ambiente, immigrazione, disagio psico-sociale, sanità, scuola, ecc.);
- c)** le opportunità territoriali esistenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.